

In subordine, il ricorrente fa valere una violazione dell'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1258/1999 ⁽³⁾ e dell'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 ⁽⁴⁾, per il fatto che nella decisione contestata è stata operata una non corretta applicazione di tali articoli, dato che non è sorto alcun danno finanziario per la Comunità in conseguenza della procedura seguita dalle autorità olandesi.

In ulteriore subordine, il ricorrente invoca una violazione del principio di proporzionalità, in quanto è stata imposta una rettifica nella misura dell'intera somma controversa, mentre tali risorse del FEAOG, come risulta pacificamente, sono state spese correttamente dalle autorità olandesi nel senso che non è sorto alcun danno finanziario per la Comunità in conseguenza della procedura seguita dalle autorità olandesi.

Infine, il ricorrente fa valere una violazione del principio della motivazione, in quanto senza alcuna motivazione e difformemente dagli accertamenti dell'organismo di intervento è stata imposta una rettifica nella misura dell'intera somma controversa, mentre tali risorse del FEAOG, come risulta pacificamente, sono state spese correttamente dalle autorità olandesi nel senso che non è sorto alcun danno finanziario per la Comunità in conseguenza della procedura seguita dalle autorità olandesi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) della Commissione 9 dicembre 1999, n. 2603, recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (GU L 316, pag. 26).

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80).

⁽³⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13).

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 febbraio 2007 —
Banca Sanpaolo Imi/Commissione**

(Causa T-37/02) ⁽¹⁾

(2007/C 82/109)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Quarta Sezione ampliata ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

⁽¹⁾ GU C 109 del 4.5.2002.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 febbraio 2007 —
Banca Intesa Banca Commerciale italiana/Commissione**

(Causa T-39/02) ⁽¹⁾

(2007/C 82/110)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Quarta Sezione ampliata ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

⁽¹⁾ GU C 109 del 4.5.2002.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 febbraio 2007 —
Capitalia, già Banca di Roma/Commissione**

(Causa T-40/02) ⁽¹⁾

(2007/C 82/111)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Quarta Sezione ampliata ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

⁽¹⁾ GU C 109 del 4.5.2002.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 febbraio 2007 —
MCC/Commissione**

(Causa T-41/02) ⁽¹⁾

(2007/C 82/112)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Quarta Sezione ampliata ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

⁽¹⁾ GU C 109 del 4.5.2002.